

**Oggetto SADEM S.p.A. – Autorizzazione al trasporto di persone su strada in regime di concorrenza – Linea Torino-Venaria (stabilimenti Magneti Marelli) – Validità: fino al 28/02/2021.**

Determinazione del Direttore di Pianificazione e Controllo

### Decisione

Il Direttore di Pianificazione e Controllo, nell'ambito della propria competenza<sup>1</sup>, determina di autorizzare la Società **SADEM S.p.A.**<sup>2</sup> (C.F. 00471480012), iscritta al Registro Elettronico Nazionale con n. 50493 del 04/12/2011, con sede legale in via Assarotti 10 - 10122 Torino, ad esercitare, **fino al 28/02/2021**, il servizio di trasporto di persone su strada in regime di concorrenza:

#### **Autolinea Torino-Venaria (stabilimenti MAGNETI MARELLI)**

sui seguenti percorsi

<u>Percorso</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Vettore</u>
A	Settimo - Leinì - Mappano - Torino - Venaria	Ar.Ka Viaggi s.r.l.
B	Torino St. San Mauro - Venaria	Ar.Ka Viaggi s.r.l.
C	Moncalieri - Nichelino - Borgo S.Pietro - Torino - Venaria	Sibona Viaggi s.r.l.
D	Moncalieri Tagliaferro - Nichelino - Torino - Venaria	Sibona Viaggi s.r.l.
E	Torino Lingotto Fs - Venaria	Dezzutti Ornella
F	Orbassano - Rivalta - Beinasco - Torino - Venaria	Sibona Viaggi s.r.l.
G2	Beinasco - Torino - Venaria	Sibona Viaggi s.r.l.
G	Pinerolo - Airasca - Nove - Venaria	Bouchard s.n.c.
H	Grugliasco - Collegno - C.Vica - Rivoli - Alpignano - Pianezza - S.Gillio - Druento - Savonera - Venaria	Faesa Tour s.a.s.
I	Lanzo - Cafasse - Fiano - Robassomero - Devesi - Nole - Ciriè - Caselle - Borgaro - Venaria	Costa Antonino

come meglio dettagliato nei programmi di esercizio allegati, che riportano anche le lunghezze, le fermate, gli orari e le frequenze di esercizio (Allegato 1).

La responsabilità dell'esercizio è affidata:

- per la Società **SADEM S.p.A.**:  
Sig. CARRARO Bruno Alberto, ....OMISSIS....;
- per le corse effettuate sui percorsi A e B dalla Società **Ar.Ka Viaggi S.r.l.**, iscritta al R.E.N con codice N57257 del 27/01/2016, con sede legale in Ronco Scrivia (GE), c. Italia n. 148:

- Sig. SIBONA Francesco, ....OMISSIS.....;
- per le corse effettuate sui percorsi C, D, F e G2 dalla Società **Sibona Viaggi di S.r.l.**, iscritta al R.E.N con codice N56943 del 08/04/2015, con sede legale in Vinovo (TO), via Della Rotonda 14/4:  
Sig. SIBONA Loris, ....OMISSIS.....;
  - per le corse effettuate sul percorso E dalla ditta **Dezzutti Viaggi di Dezzutti Ornella**, iscritta al R.E.N con codice P54514 del 04/12/2011, con sede legale in San Benigno C.se (TO), via Gobetti 3:  
Sig. MASSA Giuseppe, ....OMISSIS.....;
  - per le corse effettuate sul percorso G dalla Società **Bouchard Enzo & C. di Tiziana Bouchard & C** iscritta al R.E.N con codice P52475 del 04/12/2011, con sede legale in San Germano Chisone (TO), St.le Pramollo 56:  
Sig.ra BOUCHARD Tiziana, ....OMISSIS.....;
  - per le corse effettuate sul percorso H dalla Società **Faesa Tour s.a.s.** iscritta al R.E.N con codice 57731 del 06/04/2017, con sede legale Torino, via Buriasco 11:  
Sig. FINOCCHIARO Fabio, ....OMISSIS.....;
  - per le corse effettuate sul percorso I dalla ditta **Autonoleggio Costa Antonino** iscritta al R.E.N con codice 51990 del 04/12/2011, con sede legale in Balanghero (TO), via Sant'Anna 52:  
Sig. COSTA Antonino, ....OMISSIS.....;

## Motivazione

L'Agenzia della Mobilità Piemontese gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico dagli enti aderenti e in particolare, con riguardo all'ambito metropolitano, di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti<sup>3</sup>.

Tra queste, e con riferimento alle competenze conferite dalla Provincia e dai Comuni soggetti di delega, vi è il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di servizi di trasporto di persone su strada non contribuiti, in regime di concorrenza e senza sovvenzioni<sup>4</sup>.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, nell'intento di recepire le novità normative intervenute successivamente alla deliberazione n. 4/3 del 15/06/2004, con deliberazione 13/1 del 21/12/2007 ha ridefinito gli indirizzi generali per il rilascio, su richiesta degli interessati, delle autorizzazioni ai servizi di trasporto pubblico eserciti da terzi in regime di concorrenza. Gli indirizzi generali, al n. 7, sono stati successivamente modificati con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia n. 05/1 del 22/05/2009<sup>5</sup>.

Con scrittura privata di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, autenticata dal dott. Benvenuto Gamba, notaio in Torino, il 21/11/1997, rep. n. 123605, registrata il 24/11/1997 a Torino, Atti privati, il 25/11/1997, n. 9902, e successive integrazioni e modificazioni, le Società:

1. AUTOINDUSTRIALE VIGO di Vigo G. & S.a.s
2. SAPAV S.p.A.
3. CAVOURESE S.p.A.
4. MASSA Giuseppe
5. VIAGGI GENTILE S.n.c. di Gentile Donato & C.
6. AUTONOLEGGIO COSTA Antonino

hanno conferito mandato con rappresentanza alla mandataria Società SADEM, affinché potesse presentare in loro nome e per loro conto la richiesta di proroga per lo svolgimento dell'autolinea Torino-Venaria (stabilimenti Magneti Marelli), e provvedesse ai conseguenti

adempimenti e alla cura di tutti i rapporti con l'ente concedente e gli altri enti a qualunque titolo competenti in ordine alla suddetta concessione;

Con scrittura privata del 1 marzo 2004 le Società del Gruppo Magneti Marelli Automotive Lighting Italia S.p.A., Magneti Marelli Powertrain S.p.A., Magneti Marelli Sistemi di Scarico, Magneti Marelli Holding S.p.A. Motorsport hanno affidato alla Società SADEM S.p.A. l'esecuzione del servizio di trasporto maestranze degli stabilimenti Magneti Marelli di Venaria per la durata di un anno, ma con previsione di tacito rinnovo a ciascuna scadenza in assenza di disdetta scritta trasmessa almeno tre mesi prima della data di scadenza;

Con Determinazione Dirigenziale n. 361 del 19/10/2009 la Società SADEM S.p.A. è stata autorizzata a svolgere il servizio in oggetto fino al 28/02/2010.

Visto l'art. 8.2 del contratto stipulato tra la Società Sadem e le committenti<sup>6</sup>, per il provvedimento autorizzativo è stato previsto il rinnovo di anno in anno con apposizione di firma in un riquadro dedicato a fronte della sola comunicazione del permanere delle condizioni di validità del contratto.

Di anno in anno l'autorizzazione è stata pertanto prorogata fino allo scorso 28 febbraio.

Nel corso degli anni l'esecuzione dei servizi è progressivamente passata dalla Società del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese sopra richiamato ad aziende subaffidatarie della Società Sadem. Delle modifiche relative alle aziende esecutrici dei servizi sopra richiamati, i quali per altro hanno subito nel tempo solo variazioni non significative, si è preso atto con i seguenti provvedimenti:

Con Determinazione Dirigenziale n. 314 del 13/07/2010 "*Integrazione della Determinazione Dirigenziale n. 66 del 18/02/2010 "SADEM S.p.A. - Autorizzazione al trasporto di persone su strada in regime di concorrenza - Linea Torino-Venaria (stabilimenti Magneti Marelli)"*", l'impresa individuale DEZZUTTI ORNELLA è stata autorizzata a subentrare alla Società Autonoleggio MASSA GIUSEPPE nell'effettuazione del servizio sul percorso E "Torino(staz. Lingotto) - Venaria (stabilimenti Magneti Marelli)" della linea citata.

Con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 28/01/2011 "*Seconda integrazione alla Determinazione Dirigenziale n.66 del 18/02/2010 "SADEM S.p.A. - Autorizzazione al trasporto di persone su strada in regime di concorrenza - Linea Torino-Venaria (stabilimenti Magneti Marelli)"*", l'impresa individuale SIBONA VIAGGI DI SIBONA LORIS è stata autorizzata a subentrare alla Società EUROTOURING nell'effettuazione del servizio sul percorso F "Orbassano-Rivalta-Beinasco-Torino-Venaria" della linea citata.

Con Determinazione Dirigenziale n. 64 del 15/02/2012 "*Terza integrazione alla Determinazione Dirigenziale n.66 del 18/02/2010 "SADEM S.p.A. - Autorizzazione al trasporto di persone su strada in regime di concorrenza - Linea Torino-Venaria (stabilimenti Magneti Marelli)"*", l'impresa individuale SIBONA VIAGGI DI SIBONA LORIS è stata autorizzata a subentrare alla Società CAVOURESE nell'effettuazione del servizio sul percorso C "Moncalieri - Nichelino - Borgo S. Pietro - Torino - Venaria (stab. Magneti Marelli)" della linea citata, e la Società EUROTOURING è stata autorizzata a subentrare alla Società CAVOURESE nell'effettuazione del servizio sul percorso D "Moncalieri - Nichelino - Torino - Cascine Vica - Venaria (stab. Magneti Marelli)".

Con Determinazione Dirigenziale n. 90 del 28/02/2012 è stato autorizzato il subentro dell'Impresa individuale SIBONA VIAGGI di Sibona Loris alla Società CAVOURESE S.p.A. nell'effettuazione del servizio sul percorso D "Moncalieri - Nichelino - Torino - Cascine Vica - Venaria (stab. Magneti Marelli)" della linea in oggetto e il subentro dell'impresa EUROTOURING S.r.l. alla Società CAVOURESE S.p.A. nell'effettuazione del servizio sul percorso C "Moncalieri - Nichelino - Borgo San Pietro - Torino - Venaria (stab. Magneti Marelli)";

Con Determinazione Dirigenziale n. 229 del 18/06/2012 è stato autorizzato il subentro dell'Impresa individuale SIBONA VIAGGI di Sibona Loris alla Società EUROTOURING S.r.l. nell'effettuazione del servizio sul percorso C "Moncalieri - Nichelino - Borgo San Pietro - Torino - Venaria (stab. Magneti Marelli) della linea in oggetto;

In attuazione dei provvedimenti sopra richiamati, con nota prot. n. 1278 del 07/03/2014 la Società Sadem e le imprese mandanti o subaffidatarie Autoindustriale Vigo, Sibona, Viaggi, Cavourese, Autonoleggio Massa, Bouchard, Viaggi Gentile sono state autorizzate all'effettuazione dei servizi in oggetto fino al 28/02/2015, scadenza successivamente prorogata fino al 28/02/2019 con semplice apposizione di firma in calce al provvedimento a seguito di comunicazione all'Agenzia del permanere della validità del contratto stipulato tra la Società Sadem e le committenti del Gruppo Magneti Marelli.

Con nota prot. n. 1685 del 19/02/2019 la Società Sadem ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione in oggetto, comunicando però che le Società Ar.ka Viaggi S.r.l. e Autonoleggio Costa Antonino sarebbero subentrate alla Società Autoindustriale Vigo nell'espletamento delle linee "A", "B" e "I", e che Faesa Tour s.a.s. di Finocchiaro Fabio & C. sarebbe subentrata alla Società Viaggi Gentile s.n.c. nell'espletamento della linea "H".

Con nota prot. n. 3806 del 17/04/2019 la Società Sadem ha riepilogato l'elenco dei servizi attualmente destinati alle maestranze degli stabilimenti Magneti Marelli di Venaria, ed ha successivamente trasmesso il dettaglio dei programmi di esercizio;

Con D.D. n. 218 del 18/04/2019 (e relativa nota prot. n. 4177/2019) la Società SADEM e le società subaffidatarie sopra richiamate sono state autorizzate all'effettuazione dei servizi di linea in oggetto fino al 29/02/2020.

E' stato verificato, tra l'altro, che:

- l'autorizzazione ha per oggetto collegamenti automobilistici aventi caratteristiche di tipo extraurbano interessanti principalmente l'ambito metropolitano;
- Il servizio è per tipologia "atipico", in quanto destinato ai lavoratori dello stabilimento di Venaria delle Società Committenti del Gruppo Magneti Marelli, che sostengono per intero i costi di gestione;
- il servizio in oggetto risulta coerente con la funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea contribuiti;
- l'impiego dei veicoli indicati dalla Società richiedente per l'esercizio dei Servizi in oggetto non costituisce impedimento al regolare svolgimento dei servizi pubblici di linea;
- gli autobus indicati per l'impiego sulla linea in oggetto immatricolati in servizio di linea, hanno superato il periodo di non alienabilità, pari ad anni 10, e sono muniti di autorizzazione all'impiego Fuori Linea;
- gli oneri derivanti dall'esercizio dei servizi in oggetto sono a totale carico dei rispettivi committenti;

e, più in generale, che gli indirizzi dettati dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia risultano rispettati.

## **Attenzione**

Agli autobus autorizzati all'effettuazione del servizio è rilasciato uno specifico documento riportante la targa del mezzo e la denominazione della linea autorizzata. Tale documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ai sensi dell'art. 87 comma IV del D.L. 285/92 e accompagnato da copia dell'autorizzazione rilasciata per l'effettuazione del servizio.

La Società destinataria del presente provvedimento dovrà fornire tempestiva comunicazione di eventuali incidenti verificatisi, di qualsiasi episodio che comporti turbativa al regolare espletamento del servizio, della sua sospensione, anche se occasionale o parziale e delle variazioni di percorso e/o orario, che dovranno essere preventivamente autorizzate.

Il legislatore nazionale, nell'ambito della potestà legislativa esclusiva<sup>7</sup>, ha posto un limite al rilascio delle autorizzazioni di cui in parola in quanto ha disposto che *"costituisce distorsione della concorrenza l'utilizzo di autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese nazionali"*<sup>6</sup>.

La presente autorizzazione è relativa all'esercizio del servizio di linea in oggetto e non costituisce titolo all'occupazione delle aree destinate alle fermate e, in particolare, alle soste ai capilinea. L'utilizzo del suolo rimane di esclusiva pertinenza dei Comuni interessati o degli Enti proprietari. Nel caso in cui questi neghino espressamente il proprio benessere all'utilizzo degli spazi di fermata o di sosta capolinea, la presente autorizzazione dovrà considerarsi immediatamente revocata.

Considerato che l'azienda richiedente è concessionaria di servizi di trasporto pubblico locale e che pertanto può accedere a sovvenzioni specifiche dedicate al settore, le autorizzazioni richieste sono rilasciate solo se all'esercizio del servizio in regime di concorrenza siano destinati autobus che non siano stati acquistati mediante l'utilizzo di sovvenzioni pubbliche o per i quali sia trascorso il periodo di non alienabilità previsto dall'ente sovvenzionante<sup>9</sup>.

Gli autobus impiegati nel servizio dovranno rispettare le prescrizioni contenute ai numeri 2 e 4 della misura 2.1.1 ("Misure per la riduzione delle emissioni dovute ai veicoli utilizzati per il trasporto pubblico locale e per i servizi integrativi allo stesso") contenute nello Stralcio di piano per la mobilità approvato con la D.G.R. 66-3859 del 18/09/2006.- indirizzo n. 8<sup>10</sup>.

La Società destinataria della presente dovrà dare tempestiva comunicazione di qualsiasi variazione dei requisiti richiesti intervenga successivamente al suo rilascio. Il venir meno dei requisiti richiesti, ivi compresa la mancata denuncia del personale dipendente agli enti assicuratori della previdenza sociale, dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro o l'irregolarità contributiva potrà essere causa di decadenza dell'Autorizzazione.

Nel caso di cessazione, in tutto o in parte, della validità del contratto stipulato con le committenti, Sadem S.p.A. dovrà darne all'Agenzia tempestiva comunicazione. Nel caso di cessazione di validità del contratto di servizio, inoltre, la presente Autorizzazione s'intenderà revocata con effetto immediato.

La presente autorizzazione potrà inoltre essere revocata senza obbligo d'indennizzo, allorquando la verifica di coerenza dei Servizi in oggetto con la funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea di competenza dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, così come programmati nel Programma Triennale dei servizi di Agenzia dia esito negativo - (deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia, 13/1 del 21/12/2007 - indirizzo n.2).

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui al codice del processo amministrativo approvato con il D.lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

Il Direttore di Pianificazione e Controllo  
*Cesare Paonessa*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 10 marzo 2020

- 
- <sup>1</sup> Artt. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento del Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16/01/2004.
- <sup>2</sup> In qualità di mandataria dell'Associazione Temporanea d'Impresa con le Società di seguito richiamate, o di subaffidante.
- <sup>3</sup> Art. 8 co. 3 della L.R. Piemonte 1/2000
- <sup>4</sup> La Legge Regionale 1/2000, "Norme in materia di Trasporto Pubblico Locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422", e in particolare l'art. 3 comma 6, che regola con provvedimento autorizzatorio, anziché concessorio, i servizi di trasporto pubblico locale, esercitati da Terzi in regime di concorrenza, esenti da obblighi tariffari e senza sovvenzioni da parte degli Enti Locali.
- <sup>5</sup> Gli indirizzi ridefiniti dalla deliberazione n.13/1 del 21/12/2007, come modificati con successiva deliberazione n. 05/1 del 22/05/2009, sono i seguenti:
1. verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, di cui al d.lgs. n. 395/2000 e successive modificazioni;
  2. verifica della coerenza dei servizi commerciali con la funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea di competenza dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, così come programmati nel Programma triennale dei Servizi dell'Agenzia;
  3. durata, per i soli servizi atipici, pari a quella del contratto stipulato col committente;
  4. durata, per i servizi commerciali, correlata alla permanenza del requisito di coerenza di cui al precedente n. 2, con previsione di revoca, senza obbligo d'indennizzo, allorché la verifica di coerenza, da effettuarsi in relazione al cambiamento del programma triennale dei servizi, dia esito negativo;
  5. applicazione nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, delle norme di diritto comune e delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore;
  6. disposizione di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio di linea;
  7. disposizione di autobus adibiti ad uso terzi e classificati, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 23/12/03, pubblicato nella G.U. n. 30 del 06/02/04, nelle classi "A, B" o nelle classi "I, II, III" in numero idoneo ad assicurare il regolare esercizio ed in funzione delle caratteristiche proprie di sicurezza del servizio da autorizzare; gli autobus non devono essere stati acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non abbiano potuto beneficiare la totalità delle imprese, o il cui vincolo di non alienabilità e di destinazione al trasporto pubblico locale piemontese sia venuto meno;
  8. verifica del rispetto delle prescrizioni contenute ai numeri 2 e 4 della misura 2.1.1 (Misure per la riduzione delle emissioni dovute ai veicoli utilizzati per il trasporto pubblico locale e per i servizi integrativi allo stesso) contenute nello *Stralcio di piano per la mobilità* approvato con la D.G.R. 66-3859 del 18/09/2006;
  9. adozione della Carta della Mobilità, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30/12/1998, pubblicato sulla G.U. n. 26 del 02/02/99 con particolare riferimento agli elementi relativi alla tutela del viaggiatore contenuti al punto 2.6 della Carta della Mobilità (2.6.1 - procedura di dialogo tra cliente ed azienda; 2.6.2 procedura e casistica per i rimborsi; 2.6.3 copertura assicurativa per danni alle persone e alle cose).
- <sup>6</sup> Le Società committenti sono: "Automotive Lighting Italia S.p.A.", "Magnet Marelli Powertrain S.p.A.", "Magnet Marelli Sistemi di Scarico S.p.A.", "Magnet Marelli Holding S.p.A. Motorsport".  
La scrittura privata tra Sadem e le committenti, al punto 8.2, riporta: *"Il presente Contratto si intenderà tacitamente rinnovato a ciascuna scadenza se non verrà data disdetta scritta, da inviarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da una parte all'altra, almeno tre mesi prima della scadenza."*
- <sup>7</sup> Art. 117 co. 2 lett. e) della Costituzione
- <sup>8</sup> Art. 1 co. 3 della Legge 11 agosto 2003, n. 218 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente"
- <sup>9</sup> Ai sensi dell'art. 16 co. 6 la Giunta Regionale, da ultimo con D.G.R. N. 24-13533 del 4/10/2004, ha stabilito in 10 anni il periodo di non alienabilità degli autobus interurbani e in 8 anni quello relativo agli autobus urbani e suburbani.
- <sup>10</sup> Le prescrizioni di cui ai numeri 2 e 4 della misura 2.1.1 sono le seguenti:
2. *entro il 1 ottobre 2008, le emissioni di polveri dei mezzi destinati al trasporto pubblico locale in Piemonte, già circolanti con motorizzazione a gasolio di più recente omologazione (EURO 1, EURO 2 ed EURO 3) dovranno essere migliorate mediante idonei sistemi per l'abbattimento del particolato.*

- 
4. *a partire dal 1 ottobre 2010 è definitivamente vietata la circolazione di tutti i veicoli Diesel PRE EURO, EURO 0, nonché dei veicoli Diesel EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non dotati di sistemi di contenimento del particolato.*